

Movimento politico



rappresentato da
Giorgio Ghiringhelli
Via Ubrio 62
6616 Losone

Lodevole
Tribunale cantonale amministrativo
Via Pretorio 16

6901 Lugano

Losone, 24 novembre 2007

Ricorso

con richiesta di misure provvisionali

presentato da Giorgio **Ghiringhelli**, Via Ubrio 62, 6616 Losone,

contro

la decisione 6 novembre 2007 (n. 5696) del **Consiglio di Stato**, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente contro la risoluzione dell'11 settembre 2007 (n. 5677) del **Municipio di Losone**, Via Municipio 7, 6616 Losone con cui stato fissato il moltiplicatore d'imposta per l'anno fiscale 2007;

Fatti:

A.

Con risoluzione n. 5677 dell'11 settembre 2007 il Municipio di Losone ha fissato al 75% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2007. La decisione stata pubblicata regolarmente all'albo comunale dal 13 settembre 2007 con l'avvertenza che contro la stessa era data la possibilit^ di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

B.

Con ricorso del 26 settembre 2007 il sottoscritto ha impugnato la predetta decisione avanti il Consiglio di Stato. Il sottoscritto in via provvisoria ha chiesto la revoca dell'effetto sospensivo e nel merito la cassazione della risoluzione municipale con rinvio al legislativo comunale, affinche' esso decidesse con risoluzione soggetta a referendum facoltativo il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2007. A

monte di tale richiesta non starebbe tanto un'incompatibilit  della decisione impugnata ai dettami della Legge organica comunale (LOC; RL 2.1.1.2), ma piuttosto direttamente al principio di legalit  dedotto direttamente dall'art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. o Costituzione; RS 101).

Con risoluzione governativa n. 5696 del 6 novembre 2007, intimata il 10 novembre successivo, il Consiglio di Stato, dichiarando priva d'oggetto la richiesta provvisoria, ha respinto il ricorso, confermando integralmente la risoluzione municipale.

C.

Con ricorso odierno il sottoscritto chiede in via provvisoria la revoca dell'effetto sospensivo e nel merito che le decisioni impugnate siano annullate e che gli atti siano rinviati al Consiglio comunale di Losone, affinch  decida con risoluzione soggetta a referendum facoltativo il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2007

Diritto:

I. Misure provvisorie

1.

Pu  sembrare strano che sia il ricorrente a proporre una simile misura provvisoria. Di regola se non sempre   l'inverso. Essa per    coerente con lo spirito di questo ricorso (di principio senz'altro): non   una battaglia contro l'ammontare del moltiplicatore d'imposta di Losone, ma piuttosto per fare in modo che questo ammontare sia stabilito (a Losone e in tutto il Cantone) secondo certe regole democratiche. Per evitare che il Comune di Losone si trovi in un "limbo" fiscale   quindi opportuno e necessario, che la decisione impugnata abbia in pendenza di ricorso forza esecutiva per procedere agli incassi degli acconti.

  vero, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo (art. 208 cpv. 2 LOC e 43 LPAm). Tale precetto non ha per , contrariamente a quanto sembra indicare il testo legislativo, valore assoluto. Se giustificati motivi lo impongono, esso pu  essere tolto. Determinante   a tal proposito la discussione dei singoli interessi in gioco. Nel caso concreto l'incasso delle imposte   senz'altro pi  importante della questione a sapere chi sia competente e in che modo per la fissazione del moltiplicatore. Ne va dell'esistenza del Comune (Beno t BOVAY, Proc dure administrative, Berna 2000, pag. 405 e segg.; Adelio SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, N 1249 e segg., pag. 373 e segg.; Ulrich ZIMMERLI/Walter K SLIN/Regina KIENER, Grundlagen des  ffentlichen Verfahrensrechts, Berna 2004, pag. 123). Del resto se il ricorso fosse accolto e il Consiglio comunale decidesse un tasso diverso, l'eventuale rettifica delle singole notifiche potr  essere riportata comodamente all'anno successivo.

Qualora l'Onorevole Presidente del Tribunale cantonale amministrativo decidesse nel senso richiesto dal ricorrente, per economia processuale si rinuncia sin d'ora alla motivazione della decisione.

II. In ordine

2.

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 LPAm). Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 208 cpv. 1 LOC). Nel caso in esame non è applicabile alcuna norma speciale. La competenza di codesto Tribunale è pertanto data. La risoluzione con cui è stabilito il moltiplicatore è senz'altro una decisione impugnabile nel senso della LOC (cfr. R DAT II-1992 n. 5 e 1980 n. 8).

Certo, ci si potrebbe invero chiedere se la competenza del Tribunale cantonale amministrativo - e non della Camera di diritto tributario - sia sensata sotto il profilo dell'efficienza e della sicurezza giuridica. In effetti in sede di applicazione concreta (decisione di tassazione) la costituzionalità del moltiplicatore d'imposta sarebbe valutata in via pregiudiziale proprio da quest'ultima Camera (art. 227 della Legge tributaria; LT; RL 10.2.1.1). Premesso che le parti non possono derogare alla competenza delle autorità (art. 2 LPAm), ci si può chiedere se il diritto procedurale non scritto non imponga (o per lo meno permetta) un coordinamento della giurisprudenza analogamente a quanto avviene nella procedura federale (art. 23 della Legge sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110; art. 25 della Legge sul Tribunale amministrativo federale; LTAF; RS 173.31) almeno con uno scambio di vedute tra Camere. Vero è pure il fatto che leggi o procedure opinabili non sono ancora incostituzionali, come pure soluzioni migliori non sono ancora atte a fondare l'arbitrio di una determinata scelta. Nel quadro dell'esecuzione cantonale della riforma della giustizia federale (art. 130 LTF) sarebbe bene riesaminare la questione, che forse esula per il sindacato di codesto Tribunale.

3.

La decisione del CdS è stata intimata il 10 novembre 2007. Interposto nel termine di 15 giorni dalla data dell'intimazione della decisione impugnata (art. 213 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 LPAm) il ricorso è ampiamente tempestivo (termine ultimo essendo il 25 novembre 2007; cfr. lett. B nei fatti).

4.

Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali ogni cittadino del comune (art. 209 lett. a LOC). Il ricorrente notoriamente è domiciliato a Losone. Del resto il fatto che sia consigliere comunale dimostra che è un avente diritto di voto. A titolo abbondanziale si può aggiungere che sarebbe abilitato a ricorrere anche perché avente un interesse legittimo (art. 209 lett. b LOC; art. 43 LPAm), essendo toccato nei suoi interessi di contribuente. La legittimazione è peraltro data anche sotto l'aspetto dell'interesse pratico e attuale, essendo concreta. Se la questione del moltiplicatore passasse al Consiglio comunale con possibilità di referendum non si può escludere a priori che il legislativo decida un altro tasso percentuale (**non si dimentichi che in base al bilancio preventivo 2007 il moltiplicatore aritmetico di Losone ammontava al 102,77 %, ossia quasi 28 punti in più rispetto a quello politico!**).

III. Nel merito

5.

Nel ricorso al Consiglio di Stato il ricorrente, dopo aver ricordato al Governo il dovere di procedere a un esame concreto di natura costituzionale, ha esposto i motivi secondo cui il diritto cantonale sarebbe contrario all'art. 127 Cost. (ossia l'apprezzamento senz'altro eccessivo del Municipio), riproponendo la dottrina e la giurisprudenza. Ora, il Consiglio di Stato non si confronta in alcun modo con la censura del ricorrente, ma si limita unicamente a esporre la situazione legale. Tale circostanza non irrilevante, ma costituisce una violazione del diritto di essere sentito a norma dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Di per s'Ž questo dovrebbe comportare il rinvio per nuova decisione al Consiglio di Stato. Sennonch' il Tribunale cantonale amministrativo ha piena cognizione sul diritto (art. 61 cpv. 1 LPAm), che applica d'ufficio (art. 18 cpv. 1 LPAm). In questo senso questo silenzio pu' essere sanato in questa sede. Se ne dovr' in ogni modo tener conto adeguatamente sulle spese e le ripetibili (ZBl 105/2004 pag. 497 consid. 6.3; DTF 107 Ia 1; Sentenza del Tribunale federale 1P.13/2006 del 24 gennaio 2006 consid. 2.1)

6.

Prima di entrare nel merito della vertenza giova ricordare che nell'ambito di un ricorso contro un atto concreto sempre ammissibile fare valere anche l'incostituzionalit' della norma applicata (controllo accessorio o concreto della norma). L'Autorit' di ricorso non ne esamina tuttavia la conformit' alla Costituzione con riguardo a tutte le fattispecie possibili, ma unicamente nell'ottica del caso concreto e, qualora la critica si dimostrasse fondata, annulla solamente l'atto concreto, non invece la norma litigiosa sulla quale basato (Ulrich HŠFELIN/Walter HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a Edizione, Zurigo 2001, N. 2070 e segg.; DTF 128 I 102 consid. 3 pag. 105 seg., 124 I 289 consid. 2 pag. 291 con rinvii). La Costituzione cantonale impone ai Tribunali un controllo d'ufficio della costituzionalit' e della conformit' al diritto federale (art. 73 cpv. 2 Cost./II; che sia un controllo d'ufficio vedasi messaggio e rapporto alla nuova Costituzione). In questo contesto il Tribunale cantonale amministrativo deve perci' anche valutare d'ufficio non solo l'applicazione del diritto materiale cantonale bens' anche la costituzionalit' (art. 18 cpv. 1 LPAm; cfr. per analogia sul concetto d'esame d'ufficio, con i relativi obblighi, si rileva la recente Sentenza del Tribunale federale 2C_16/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.1). E ci' indipendentemente dalle motivazioni, che del resto si esige siano brevi (art. 46 cpv. 2 terzo punto LPAm), condizioni pienamente rispettate nel gravame odierno (del resto dinanzi a codesto Tribunale il legislatore non impone nessun principio dell'allegazione in analogia all'art. 106 cpv. 2 LTF).

In effetti con questo gravame si contesta che sia il Municipio (Esecutivo) e non il Consiglio comunale (Legislativo), con atto soggetto a referendum facoltativo, a fissare la percentuale d'imposta comunale. La questione quindi non di sapere se la decisione impugnata sia conforme alla LOC, perch' sotto questo profilo non sarebbe ravvisabile una violazione secondo la giurisprudenza, ma piuttosto se l'attuale normativa di moltiplicatore sia conforme all'art. 127 cpv. 1 Cost. e quindi se l'art. 162 cpv. 2 prima frase della LOC sia incostituzionale.

In tale contesto il Tribunale cantonale amministrativo funge di fatto da Corte costituzionale.

7.

7.1 Il Consiglio di Stato ritiene che la definizione del moltiplicatore comunale d'imposta non presti il fianco a critiche per il motivo che le leggi cantonali su cui fondato sono state legittimamente approvate dal Parlamento, che contro tali leggi non stato lanciato un referendum, che il Municipio deve considerare tutta una serie di elementi e che data la possibilit' di ricorso nei limitidell'arbitrio.

7.2 La tesi non pu~ essere condivisa perchŽ concettualmente errata oltre che superficiale. Innanzitutto va rilevato che una legge validamente approvata e contro la quale non □ stato lanciato alcun referendum non diventa definitiva e inappellabile come si □ gi^ ricordato (presente ricorso punto 6), ma □ **sempre** possibile contestarne la sua validit^ in via pregiudiziale o incidentale sul caso concreto. La premura del Consiglio di Stato ad escludere un presunto vizio di forma □ quindi inconferente. Nemmeno □ contestata la validit^ formale della legge, bens“ quella materiale. é vero, la giurisprudenza e la dottrina parrebbero non escludere in casi del tutto eccezionali leggi nulle, ma soltanto poi nel remoto caso di contrasto con il *ius cogens* (questione dottrinale comunque controversa e non realizzata in concreto). Pure inutile il richiamo agli obblighi di pubblicazione e alla possibilit^ di ricorso (decisione impugnata consid. E). Certo, tali precetti e tali facolt^ garantiscono senz'altro una corretta procedura, ma non influiscono in alcun modo sulla sufficiente base legale del moltiplicatore d'imposta comunale. Per il resto il Governo si limita, come si □ gi^ visto, a riesporre la situazione legale nel Cantone Ticino, a suo dire compatibile con la Costituzione cantonale.

7.3 In simili circostanze quindi si rivela opportuno richiamare con i dovuti adattamenti e complementi quanto si era gi^ in sostanza invocato dinanzi al Governo cantonale sull'incostituzionalit^ in materia di moltiplicatore della competenza municipale (le origini sono molto antiche e risalgono addirittura all'art. 101 LOC del 1854 (cfr. articolo del Prof. Marco BERNASCONI)

7.4 L'Imposta comunale □ prelevata in base alle classificazioni per l'Imposta cantonale del medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT). Essa □ calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'Imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT).

Conformemente all'art. 127 cpv. 1 Cost. il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo □, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. Tale disposizione ribadisce il principio di legalit^ (art. 5 Cost.), elevandolo per~ in materia fiscale a diritto costituzionale autonomo direttamente applicabile e giustiziabile. Scopo di questa garanzia particolare in materia fiscale □ da un lato la sicurezza del diritto e la parit^ di trattamento e dall'altro la legittimazione democratica dell'azione statale. Gli elementi essenziali del diritto fiscale devono perci~ essere stabiliti in una legge formale. La legge pu~ prevedere una delega all'esecutivo, ma la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e la tariffa dell'imposta nelle grandi linee devono comunque essere codificati nella legge stessa (cosiddetto principio "No taxation without representation"; DTF 130 I 113 consid. 2.2 pag. 115 e seg., 128 II 112 consid. 5a pag. 117, 126 I 180 consid. 2a/bb pag. 183 con rinvii, Sentenza del Tribunale federale 2P.215/2000 del 12 marzo 2001 consid. 5b pubblicata in StR 2002 pag. 46; Peter LOCHER, Legalitšsprinzip im Steuerrecht in ASA 60 (1991), pag. 5; Georg MÜLLER in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, ad art. 4, N. 77, pag. 45 e seg.; Ernst BLUMENSTEIN/Peter LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a Edizione, Zurigo 2002, pag. 14; Klaus VALLENDER/RenŽ WIEDERKEHR, St. Galler Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra/Lachen 2002, ad art. 127 Cost., N 4, pag. 1298; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 3a Edizione, pag. 27; Ernst HŠHN/Robert WALDBURGER, Steuerrecht, 9a Edizione, Berna 2001, I Volume, N. 119, pag. 131; Lukas WIDMER, Das Legalitšsprinzip im Abgaberecht, Dissertazione, Zurigo 1988, pag. 97 e segg.). Nel caso concreto il principio di legalit^ non pu~ essere relativizzato perchŽ si □ in presenza di un'imposta e non di una tassa (e contrario DTF 130 I 113 consid. 2.2 pag. 116), per di pi□ generalizzata e non circoscritta a un piccolo gruppo di contribuenti (e contrario DTF 96 I 45 e HŠHN/WALDBURGER, N. 123, pag. 134).

Da qui sorge la domanda chiave di questo ricorso: la tariffa dell'imposta comunale (che scaturisce dalla

moltiplicazione della tariffa cantonale base per il moltiplicatore) ha una base legale sufficiente? E nella sostanza, essendo la tariffa cantonale base manifestamente conforme alla Costituzione (art. 35 LT; del resto non nemmeno degressiva DTF 133 I 206), pure conforme il moltiplicatore comunale?

7.5 La definizione di moltiplicatore comunale e le modalit  di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 LOC (art. 276 cpv. 3 LI). Esso il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base (art. 162 cpv. 1 LOC). Il Municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri (art. 162 cpv. 2 LOC): a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo; b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio e del disavanzo degli esercizi precedenti; c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare. Il cosiddetto moltiplicatore politico serve essenzialmente a garantire l'equilibrio finanziario a media scadenza. Permettendo al Municipio di aggiornare il fabbisogno preventivo in base ai riscontri dell'esercizio corrente e di costituire nel contempo una riserva generale, sottoforma di capitale proprio (art. 169 LOC), il legislatore ha inteso mettere i Comuni nella condizione di fronteggiare i difetti di previsione e di praticare una politica stabile della pressione fiscale (cfr. Manuale di contabilit  dei comuni ticinesi, Vol. II, N 16.4.2; Sentenza TRAM 52.2002.500 del 23 gennaio 2003 consid. 2).

Fino a poco pi  di trent'anni or sono, malgrado le lunghe ed insistenti critiche dei prof. FLEINER e GIACOMETTI, il Tribunale federale permetteva di fatto *Blankodelegationen* in materia fiscale. Era sufficiente che l'ordinanza governativa rispettasse le regole generali di delega legislativa (WIDMER, op. cit. pagg. 27 e segg.). In questo senso la contestata regolamentazione del moltiplicatore in Ticino sarebbe conforme alle esigenze di allora. Con il passare del tempo la prassi divenuta pi  rigida fino a chiarire che la tariffa dell'imposta vada stabilita in una legge formale (Marco BERNASCONI, Commento nel Corriere del Ticino del 31 agosto 2007, pag. 1 e 5; Walter RYSER/Bernard ROLLI, *Pr cis de droit fiscal suisse (imp ts directs)*, Berna 2002, pag. 54 e seg.; WIDMER, op. cit., pag. 99 "Die Anforderungen an die Bestimmtheit der formellgesetzlichen Grundlage sind sehr hoch"). Se agli inizi il Tribunale federale si limitato a dichiarare illecita una legislazione ove l'Esecutivo avesse un apprezzamento troppo ampio nello stabilire la tariffa (DTF 92 I 42 consid. 2 pag. 47 in fine) a poco a poco ha stabilito che la tariffa di un'imposta deve trovare il suo fondamento nella legge formale (DTF 124 I 216 consid. 4c pag. 220).

7.6 L'art. 162 LOC l'unica base legale formale su cui si fonda il moltiplicatore.   vero, il fabbisogno di preventivo stabilito dal Legislativo comunale, ma contro tale decisione non ammissibile il referendum (art. 75 cpv. 1 LOC) e quindi tale atto non pu  essere assimilato a una base legale formale. E si sa inoltre come il fabbisogno sia pure frutto di un apprezzamento, dal momento che il fabbisogno pu  variare a dipendenza dal tasso di ammortamento scelto per le spese (art. 158 cpv. 1 LOC) e pu  ancora essere adeguato dal Municipio in base alle spese. Non solo, lo stesso fabbisogno deciso dal Legislativo soltanto uno dei tanti elementi atto a stabilire il moltiplicatore (art. 162 LOC). A ci  si deve aggiungere che la latitudine di giudizio che la legge riserva al Municipio ai fini della determinazione del moltiplicatore politico relativamente ampia e pu  essere censurata dall'Autorit  di ricorso solo nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere (RDAT II-1992 n. 5; Sentenza TRAM 52.2002.500 del 23 gennaio 2003 consid. 2). Non si tratta soltanto del risultato di un calcolo o una formula matematica. In questo contesto una differenza del 6% (RDAT II-1992 n. 5) ma fino al 10% (RDAT 1980 n. 8) rispetto al moltiplicatore aritmetico non costituisce abuso d'apprezzamento. La forchetta entro cui il Municipio pu  agire varia dunque dal 12% (+/- 6%) al 20% (+/- 10%). Certo, il limite del moltiplicatore al 100% fissato per legge, ma con tale limite - specie nel caso di Comuni relativamente forti, come Losone - si lascia di fatto il libero arbitrio al

Municipio di stabilire il moltiplicatore che vuole, avendo una forchetta del 20% rispetto a quello aritmetico. Tale situazione legale □ di fatto un assegno in bianco (*Blankodelegation*) al Municipio contro cui il Popolo non si pu~ mai esprimere, ci~ che □ contrario al principio di legalit~ stabilito dall'art. 127 Cost., il quale presuppone fra le altre cose una sicurezza del diritto e una prevedibilit~ per i cittadini per l'imposta che saranno costretti a pagare. In questo contesto il Municipio ha di fatto un potere pressoch~ illimitato e i cittadini del Comune non potranno mai dire la loro idea, ci~ che □ manifestamente contrario all'esigenza di legalit~ in materia fiscale, che in primo luogo presuppone appunto la partecipazione democratica. Si ricordi: *no taxation without representation*. Del resto gi~ negli anni '70 il Consulente giuridico del Consiglio di Stato di allora si pronunciava per il carattere legislativo di un moltiplicatore d'imposta e non per la parificazione a un semplice atto amministrativo (Sandro CRESPI, Parere giuridico del 15 ottobre 1973 in: RDAT 1980, pag. 15 e segg.).

Anche l'elezione popolare del Municipio poco giova a sostenere la legge cantonale. Non si deve dimenticare che cosa oggi sia chiamato a compiere l'Esecutivo comunale. Sempre di pi~ la gestione del Comune □ tecnica e sempre meno politica (si pensi all'edilizia con le norme pianificatorie, alle finanze con regole precise di contabilit~, ecc.). ~ quindi impossibile influire con l'elezione sul moltiplicatore comunale. Di fatto oggi la questione del moltiplicatore □ un atto amministrativo lasciato decidere ai funzionari. Il Municipio quindi □ solo lo Stato maggiore dell'Amministrazione, deputato a dirigere la politica dall'alto. A maggior ragione con l'attuale processo aggregativo dei Comuni "da anni all'ordine del giorno" (Sentenza del Tribunale federale 1C_181/2007 del 9 agosto 2007 consid. 2.3.5), che giocoforza aumenta ancor di pi~ la caratteristica di Municipio-Consiglio di amministrazione del Comune, lasciandone la concreta direzione ai funzionari (Losone □ pure oggetto di uno studio di aggregazione nel quadro del Circolo delle isole). Non vi sono quindi nemmeno ragioni storiche o tradizionali preminenti, ammesso e non concesso possano essere invocate, affinch~ sia mantenuta la situazione attuale. Il diritto consuetudinario non sembra comunque essere rilevante a tal punto da prevalere sul principio di legalit~ (DTF 94 I 305; HSHN/WALDBURGER, N. 131, pag. 135)

Dal punto di vista della praticabilit~ ci si limita a ribadire che nel resto della Svizzera non esiste un problema "moltiplicatore" nei comuni, bench~ il Popolo vi possa intervenire. Non risulta una paralisi delle autorit~ comunali. N~ si pu~ pretendere che l'attuale LOC sarebbe carente circa la procedura da adottare: si user~ quella pi~ consona ossia analogamente come si procede per le convenzioni e i regolamenti. L'art. 162 LOC sulle direttive circa il calcolo del moltiplicatore rimane del tutto intatto, essendo una questione di competenza. Quindi, la prassi finora adottata si potr~ trasporre comodamente. Con ci~ si dimostra che la legalit~ nel caso presente non □ contraria alla politica, n~ alla praticit~. ~ solo una questione di giustizia. Ad ogni modo in casi estremi, ma che comunque non si verificheranno, il Consiglio di Stato quale Autorit~ di vigilanza potr~ fissare il moltiplicatore d'ufficio nel caso di un Comune renitente.

Pur volendo essere restrittivi nei confronti delle tesi del ricorrente (e quindi tollerare le *Blankodelegationen*) non si pu~ giungere ad altro risultato. In effetti gi~ una Sentenza del Tribunale federale del 1966, nemmeno considerata dalla dottrina (DTF 92 I 42 consid. 2 pag. 47 in fine), stabiliva che la delega all'Esecutivo in materia di tariffe era illecita quando si lasciava un apprezzamento troppo ampio, proprio come nel caso di specie.

7.7 ~ vero, ci si potrebbe chiedere in che misura la Costituzione dia un possibile spazio per deleghe in materia di tariffe fiscali. Ad ogni modo questa possibilit~ dev'essere molto limitata a questioni di dettaglio. Va aggiunto per~ che tale domanda □ essenzialmente teorica ed esula perci~ dall'esame del giudice costituzionale, che presuppone questioni pratiche e concrete.

8.

Constatata l'incostituzionalità della competenza municipale a fissare il moltiplicatore comunale ne segue che le decisioni impugnate non possono essere tutelate. Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito (art. 65 cpv. 1 LPAm). Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio alla istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (art. 65 cpv. 2 LPAm). Una decisione riformatoria dell'Autorità di ricorso entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio. Nel caso in esame si dimostra lesiva del diritto la competenza esclusiva del Municipio e quindi una violazione di una norma essenziale di procedura. Ci si può solo comportare la cassazione con rinvio, il Tribunale non potendosi sostituire da un lato all'apprezzamento del Consiglio comunale e dall'altro alla possibilità di referendum dei cittadini. Vale da chiedersi se il rinvio debba avvenire solo al Consiglio di Stato o direttamente al Consiglio comunale di Losone. Nel caso presente si giustifica di rinviare la questione direttamente al Legislativo comunale dal momento che il Consiglio di Stato non potrebbe fare altrimenti e che in ogni modo non vi sarebbe nemmeno da riesaminare la decisione sulle spese dinanzi al Governo (cfr. punto 9). È vero, tale possibilità non è prevista *de lege* dalla procedura cantonale, ma risulta del tutto pacifica dal punto di vista giurisprudenziale (art. 107 cpv. 2 LTF seconda frase per analogia; Sentenza del Tribunale federale 2A.195/2002 del 14 febbraio 2005 consid. 2.4 e giurisprudenza del TRAM richiamabile da Internet).

La sentenza di codesto Tribunale, in caso di accoglimento, andrà pubblicata per 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) dal momento che ogni soggetto avente un interesse degno di protezione (art. 89 cpv. 1 LTF; ossia ogni contribuente) potrebbe potenzialmente opporsi per sostenere la competenza municipale.

9.

Il Tribunale cantonale amministrativo applica alle proprie decisioni una tassa di giustizia (art. 28 cpv. 1 prima frase LPAm). L'importo della tassa nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario varia da fr. 10.- a fr. 5'000.- se applicata dal Tribunale amministrativo (art. 28 cpv. 1 lett. a LPAm). Nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria l'importo della tassa varia da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- (art. 28 cpv. 1 lett. b LPAm).

Dal lato prettamente tecnico-giuridico la presente vertenza avrebbe un interesse pecuniario, visto che il moltiplicatore ha gioco forza un'influenza diretta sull'imposta comunale del ricorrente. Non vertendo inoltre sull'esercizio dei diritti politici la procedura sarebbe onerosa (Sentenza TRAM 52.2005.164 consid. 5 in re G. e contrario). La giurisprudenza per rinuncia in casi particolari se il ricorrente agisce senza interesse personale e per motivi ideali. Premesso che in ogni caso non si può dimenticare in tale contesto il fatto che il Consiglio di Stato non abbia considerato in alcun modo le censure ricorsuali (presente ricorso punto 5), il ricorrente, come ha già espresso dinanzi al Governo cantonale, agisce non per evitare di pagare le imposte (anzi chiede pure la revoca dell'effetto sospensivo), bensì affinché le imposte siano stabilite in modo proceduralmente corretto nell'interesse di tutti. Il tema è peraltro di massimo interesse e rispetto (con autorevoli sostenitori; v. sopra) e quindi le condizioni per non riscuotere spese sarebbero adempiute pienamente. Si chiede in queste condizioni di prescindere eccezionalmente dalla riscossione di spese a carico del ricorrente, analogamente al Consiglio di Stato (cfr. decisione impugnata). Vista la particolarità della fattispecie, di carattere ideale, il ricorrente rinuncia a chiedere indennità per spese ripetibili. Si chiede di tenere conto anche di quest'aspetto.

Anche il Comune □ toccato nel suo interesse pecuniario e quindi formalmente dovrebbero essergli accollate le spese (art. 66 cpv. 4 LTF e contrario applicabile per analogia anche alla procedura cantonale per costante giurisprudenza del TRAM). In questo caso particolare per l'accoglimento del ricorso non sarebbe imputabile in alcun modo al Comune, ma alla legge applicata, il cui esame di cosituzionalit^ □ oltretutto vietato agli enti amministrativi inferiori come quelli comunali se non in casi manifesti, fattispecie che non si verifica in concreto (GAAC 41 (1977) n. 97 pag. 49; HŠFELIN/HALLER, op. cit., N. 1197, pag. 339 e seg.; non □ dato sapere se in Ticino vi sia una prassi diversa in questo tema. Per equit^, come consigliere comunale, il ricorrente chiede di non riscuotere spese nemmeno a carico del Comune, la decisione impugnata non essendo errata per sua colpa. Del resto, quando □ la competenza ad essere contestata in materia di tasse il Tribunale federale non riscuote spese a carico dell'Ente pubblico (DTF 118 Ia 320 consid. 6 pag. 327; Hansjřrg SEILER/Nicolas VON WERDT/Andreas GYNGEREICH, Bundesgerichtsgesetz, ad art. 66 N. 53 in fine, pag. 234). Evidentemente il Comune di Losone, con una segretaria comunale aggiunta laureata in diritto, non ha diritto in nessun caso a ripetibili nemmeno nella denegata ipotesi in cui si facesse patrocinare ulteriormente da un avvocato libero professionista (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia; DTF 125 I 182 consid. 7 pag. 202).

per questi motivi si chiede

all'Onorevole Presidente del Tribunale cantonale amministrativo di decretare:

1. *L'istanza □ accolta.*

□ □. *Di conseguenza al ricorso □ tolto l'effetto sospensivo e la decisione impugnata immediatamente esecutiva.*

al Lodevole Tribunale cantonale amministrativo di giudicare:

1. *Il ricorso □ accolto.*

□. *Di conseguenza:*

1.1 *le decisioni 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5696) e 11 settembre 2007 del Municipio di Losone (n. 5677) sono annullate;*

1.2 *gli atti sono rinviati al Consiglio comunale di Losone, affinché con risoluzione comunale soggetta a referendum facoltativo stabilisca il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2007.*

2. *Non si percepiscono spese giudiziarie nŽ si assegnano ripetibili.*

3. *La presente sentenza □ pubblicata nel suo dispositivo all'albo comunale di Losone. Le motivazioni saranno depositate in Cancelleria comunale per 30 giorni.*

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli

Allegati :

- Busta di spedizione della decisione del CdS del 6 novembre 2007
- Messaggio municipale no. 91/07 sul bilancio preventivo 2007 del Comune (prime 3 pagine)
- Intervista a Marco Bernasconi sul CdT dell'8.6.2006